



**Linee guida applicative dell'articolo 26 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45  
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2018"**

### **1. Escussione della garanzia**

1. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 26 della legge regionale n. 45/2017, qualora il soggetto intestatario del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili non provveda alla rimessa in pristino dei luoghi, secondo quanto previsto dalla DGR 22 febbraio 2012, n. 253 e successive modifiche, si rende necessaria l'escussione della garanzia da parte dell'Ente autorizzante al fine di dare esecuzione al "Piano di ripristino". A tal fine, la struttura regionale competente al rilascio del suddetto titolo abilitativo (d'ora in poi struttura regionale competente), dispone l'avvio del procedimento di escussione, ai sensi della DGR n. 253/2012, dandone comunicazione al soggetto garante, al soggetto intestatario del titolo abilitativo nonché agli eventuali Enti incaricati della vigilanza e ad ogni altro soggetto interessato.

2. Dopo aver escusso la garanzia, la struttura regionale competente provvede, direttamente o tramite incarico professionale, ad adeguare il Piano di ripristino esistente o a predisporre un nuovo Piano di ripristino, secondo le modalità dettate dal Direttore della struttura regionale competente, nel rispetto di quanto disposto ai punti successivi e secondo le disposizioni previste dal decreto della Segreteria regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 e all'articolo 26 della legge regionale n. 45/2017.

### **2. Verifica dello stato dei luoghi.**

1. Al fine di stabilire la consistenza delle opere ed impianti presenti nell'area e valutare la corrispondenza dello stato dei luoghi alle opere autorizzate, anche allo scopo di quantificare l'eventuale importo di lavori non previsti dalla perizia tecnica asseverata e giurata ovvero dal piano di ripristino, trasmessi nel corso dell'istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo o in occasione di variante, può essere effettuato un sopralluogo, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 45/2017.

2. Il sopralluogo può essere realizzato mediante incarico a soggetto qualificato all'attività ispettiva, nel rispetto delle modalità di affidamento degli incarichi previsto dalla normativa vigente, oppure direttamente dalla struttura regionale competente che individua i dipendenti regionali qualificati all'attività ispettiva cui affidare la verifica dello stato dei luoghi. Al sopralluogo possono partecipare anche soggetti appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, purché aventi competenze endoprocedimentali nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione unica, previo accordo tra l'Ente autorizzante e tali Enti.

3. Per la complessità richiesta dalle operazioni di verifica dello stato dei luoghi, il soggetto incaricato può avvalersi anche di personale esperto nelle diverse discipline impiantistiche.

4. A seguito del sopralluogo, ove si ravvisino interventi ulteriori rispetto a quelli autorizzati e non previsti nella perizia asseverata e giurata ovvero dal piano di ripristino acquisiti durante l'iter istruttorio per il rilascio – e successiva variante – del titolo abilitativo, dovrà essere prodotta una perizia di stima integrativa dei lavori da eseguire per il ripristino dell'area. In tale ipotesi, il piano di ripristino presentato in sede di richiesta di autorizzazione può essere adeguato ai nuovi esiti; in alternativa, può essere redatto un nuovo piano di ripristino.

### **3. Termini e modalità del sopralluogo sull'area interessata**

1. Qualora il proprietario consenta l'accesso all'area interessata dal ripristino, il sopralluogo si conclude con la stesura di un verbale sottoscritto dall'incaricato al sopralluogo e dal proprietario dell'area o da un suo delegato e dovrà contenere l'indicazione puntuale di tutte le opere ed impianti realizzati nell'area nonché l'eventuale consistenza dei lavori non previsti dalla perizia asseverata e giurata ovvero dal piano di ripristino originari.

2. Qualora il proprietario dell'area non consenta l'accesso, si applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 45/2017; a tal fine, l'area interessata dall'impianto di produzione di energia viene sottoposta a occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 49 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, che si articola nei seguenti punti:

a) notifica al proprietario del fondo e altri eventuali ulteriori aventi diritto, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza del direttore della Direzione regionale competente, che dispone l'occupazione temporanea;



36ae80ba



- b) avviso ai soggetti interessati di immissione in possesso dell'area all'Ente autorizzante; al momento dell'immissione in possesso è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti regionali. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.
- c) accertamento dello stato di consistenza delle opere, manufatti, impianti e infrastrutture presenti all'interno dell'area, con le modalità previste al precedente paragrafo 2.
3. In relazione ai soggetti incaricati alle verifiche ed all'accesso all'area interessata dal ripristino, si applica quanto previsto ai paragrafi precedenti.
4. Trattandosi di procedura attivata per inadempienza del soggetto gestore dell'impianto, per l'occupazione temporanea dell'area soggetta a ripristino non è dovuto alcun indennizzo.

#### **4. Mancata corrispondenza tra opere ed impianti autorizzati e quelli realizzati**

1. Nell'ipotesi che si verifichi quanto previsto al precedente paragrafo 2, punto 4, ovverosia la non corrispondenza tra le opere e impianti autorizzati a quanto effettivamente presente all'interno dell'area, l'integrazione del documento peritale è redatto da un tecnico qualificato che, ove esterno all'amministrazione regionale, è selezionato secondo la normativa vigente in materia di affidamento degli incarichi.
2. Per la quantificazione si applicano i prezzi regionali vigenti in materia di Lavori pubblici, oppure in loro assenza, i prezzi vigenti della CCIAA competente per territorio.
3. In ogni caso, l'accertamento della consistenza dei lavori di dismissione e messa in pristino dei luoghi non previsti dal documento peritale originario, comporta il recupero del credito, anche con riferimento agli oneri dovuti all'occupazione temporanea, ai sensi del comma 4, dell'articolo 26 della legge regionale n. 45/2017. A tal fine si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità.

#### **5. Piano di ripristino ed esecuzione delle opere**

1. Il Piano di ripristino di cui al paragrafo 2, punto 4 è redatto dalla struttura regionale competente, direttamente o tramite incarico professionale, coerentemente alle modalità approvate con decreto della Segreteria regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013.
2. I lavori di demolizione delle opere, manufatti e impianti nonché il ripristino della superficie interessata allo stato originario sono realizzati mediante affidamento a soggetto terzo ovvero in economia. Ove consentito dalla normativa vigente, i lavori di demolizione possono essere affidati anche al Comune competente per territorio, previa stipula di apposita convenzione.
3. L'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere di cui al presente provvedimento dovrà avvenire nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche.
4. Sono in ogni caso fatte salve le diverse competenze in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e in materia paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

#### **6. Procedura di restituzione al legittimo proprietario dell'area**

Eseguiti i lavori di ripristino dei luoghi allo stato antecedente la costruzione dell'impianto, si provvede a restituire l'area al proprietario e agli altri eventuali aventi titolo, fatta salva la tutela del credito dell'amministrazione in caso di maggiore onere rispetto all'importo garantito originario, ai sensi del comma 6, articolo 26 della legge regionale n. 45/2017.



36ae80ba

